



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “FRANCESCO FERRUCCI”
Con percorso a indirizzo musicale

Circolare n. 33

I.C. - "F. FERRUCCI"-LARCIANO
Prot. 0005926 del 27/09/2024
IV-1 (Uscita)

A tutto il personale
in servizio pressol'IC Ferrucci

e p.c. Al DSGA
All'albo online
Al sito web
Agli Atti

OGGETTO: Disposizioni organizzative relative alla “vigilanza sugli alunni” - pianificazione generale dell'attività di vigilanza

LA DIRIGENTE SCOLASTICA

VISTO l'art. 28 della Costituzione *“i funzionari e i dipendenti dello Stato e degli enti pubblici sono direttamente responsabili, secondo le leggi penali, civili e amministrative degli atti compiuti in violazione di diritti, in tali casi la responsabilità si estende allo Stato e agli enti pubblici”*;

VISTO la Legge 312/1980, art. 61 (Nuovo assetto retributivo-funzionale del personale civile e militare dello Stato) *“la responsabilità patrimoniale del personale direttivo, docente, educativo e non docente della scuola materna, elementare...per danni arrecati direttamente all'Amministrazione in connessione a comportamenti degli alunni è limitata ai soli casi di dolo o colpa grave nell'esercizio della vigilanza sugli alunni stessi. La limitazione di cui al comma precedente si applica anche alla responsabilità del predetto personale verso l'Amministrazione che risarcisca il terzo dei danni subiti per comportamenti degli alunni sottoposti alla vigilanza. Salvo rivalsa nei casi di dolo o colpa grave, l'Amministrazione si surroga al personale medesimo nelle responsabilità civili derivanti da azioni giudiziarie promosse da terzi”*;

VISTO l'art. 2047 c.c. *“in caso di danno cagionato da persona incapace di intendere e volere, il risarcimento è dovuto da chi è tenuto alla sorveglianza dell'incapace, salvo che provi di non aver potuto impedire il fatto”*;

VISTO l'art. 2048 c.c. *“i precettori e coloro che insegnano un mestiere o un'arte sono responsabili del danno cagionato dal fatto illecito dei loro allievi e apprendisti nel tempo in cui sono sotto la loro vigilanza. (...) e che le persone indicate sono liberate dalla responsabilità soltanto se provano di non aver potuto impedire il fatto”*;

VISTO il DPR 3/1957 (Testo Unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato);

VISTO il D.Lgs 165/2001, art. 5, co. 2 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche) *“le determinazioni per l'organizzazione degli uffici e le misure inerenti alla gestione dei rapporti di lavoro sono assunte dagli organi preposti alla gestione con la capacità e i poteri del privato datore di lavoro”*;

Via Puccini, 196 - 51036 Larciano (PT) - TEL: 0573/838334
E-mail: ptic81300l@istruzione.it - Pec: ptic81300l@pec.istruzione.it - <http://www.icferruccilarciano.edu.it>
C.F. 80007970470 - C.M. PTIC81300L - C.U.U. UFIR2D

CONSIDERATO che tra gli specifici doveri del Dirigente Scolastico (art. 25 D. Lgs. n. 165/01) rientrano compiti organizzativi di amministrazione e di controllo sull'attività del personale scolastico mediante l'adozione di provvedimenti organizzativi di sua competenza o, se necessario, attraverso la sollecitazione di interventi di coloro sui quali i doveri di vigilanza incombono; VISTO il D.Lgs. 81/2008 (*Testo unico sulla salute e sicurezza sul lavoro*);

VISTO il CCNL comparto scuola 2006/09 il CCNL settore Istruzione e Ricerca 2019/21 ;

VISTE le circolari interne: n. 41, “*Direttiva sulla vigilanza a.s. 2021-22*”, Prot. 0004691/U del 27/09/2021; n. 21, “*Direttiva obbligo di vigilanza sugli alunni*”, Prot. 4723/U del 13/09/2022 ; n. 195, Prot. 710/U del 10/02/2023; interna n. 125, Prot. 6764/U del 05/12/2022, *Direttiva dirigenziale procedura infortunio di alunni o personale in servizio – Adempimenti Docenti, Ata e Famiglie – ISTRUZIONI A CARATTERE PERMANENTE*”; n. 251, “*Tempestiva segnalazione infortunio alunni*”, Prot. 1571/U del 24/03/2023 pubblicate sul sito istituzionale nella sezione “Circolari permanenti” .

EMANA

le presenti **Disposizioni organizzative relative alla “vigilanza sugli alunni” - pianificazione generale dell'attività di vigilanza** finalizzate a definire in via preventiva le misure organizzative volte ad impedire il verificarsi di eventi dannosi a carico degli alunni, conseguenti ad eventuali negligenze sulla vigilanza.

La presente direttiva viene diffusa mediante:

- affissione all'Albo online d'istituto;
- invio tramite RE ai docenti e tramite mail al personale ATA;
- presa visione da parte di tutto il personale docente e ATA;
- pubblicazione sul sito web della scuola, sezione “Circolari permanenti”.

PREMESSA

La vigilanza è un obbligo che investe tutto il personale scolastico, riguardando in via primaria, i docenti, i collaboratori scolastici ma anche gli educatori, gli assistenti, i volontari e, a diverso titolo, il Dirigente scolastico.

L'obbligo di vigilanza non ha soluzione di continuità e va espletato dal momento in cui ha inizio l'affidamento dell'alunno alla scuola, fino al subentro reale o potenziale dei genitori o di persone da questi incaricate (Cass. Civ. 30.03.1999, n. 3074) dall'ingresso nell'edificio fino al raggiungimento dell'aula, durante lo svolgimento delle attività didattiche, durante i cambi di turno tra i docenti, durante l'intervallo/ricreazione (in qualunque spazio venga effettuata), durante il tragitto aula - uscita dall'edificio, nel periodo di interscuola: mensa e dopo-mensa, durante il tragitto scuola - palestra, laboratori, spazi polifunzionali e viceversa, l'attività sportiva, durante le uscite didattiche-visite guidate-viaggi d'istruzione, in caso di infortunio e/o malore, in caso di sciopero e assemblea sindacale. Durante il tragitto degli studenti da un'aula disciplinare all'altra (scuola secondaria): considerata la particolare organizzazione basata sul modello DADA, è necessario effettuare una vigilanza “incrociata” tra i docenti che stazioneranno sulla porta dell'aula e i collaboratori scolastici, oltre all'importanza di richiamare ad una maggior responsabilità i ragazzi stessi.

La vigilanza sugli alunni è un obbligo di servizio primario del personale scolastico, il quale può essere chiamato a rispondere per danni arrecati dagli alunni a terzi e a se stessi.

L'accoglimento della domanda di iscrizione all'Istituto Scolastico, con la conseguente ammissione dell'allievo alla scuola, determina l'instaurazione di un vincolo negoziale tra scuola e famiglia da cui deriva l'obbligo per l'istituto di vigilare sulla sicurezza e l'incolumità dell'allievo per tutto il tempo in

cui questi fruisce della prestazione scolastica in tutte le sue espressioni, anche al fine di evitare che l'alunno procuri danni a se stesso, fino a quando viene ripreso in carico da genitori o da persone da essi delegate (Cfr. per tutte, Trib. Catania sent. n. 1193/2020; Trib. Lecce, Sent. n. 123/2016; Cass. Civ. n. 3695/2016; Cass. Civ. n. 1769/2012; Cass. Civ. n. 9906/2010; Cass. Civ. n. 8067/2007; Cass. Civ. n. 24456/2005; Cass. Civ. S.S.U.U.n. 9346/2002).

Tra insegnante e allievo si instaura un rapporto giuridico nell'ambito del quale il docente assume, nel quadro del complessivo obbligo di istruire ed educare, anche uno specifico obbligo di protezione e vigilanza, anche per evitare che l'allievo si procuri da solo un danno alla persona.

Nelle controversie instaurate per il risarcimento del danno nei confronti dell'Istituto scolastico e dell'insegnante è applicabile il regime probatorio desumibile dall'art 1218 cod.civ. per cui, mentre l'attore deve provare che il danno si è verificato nel corso dello svolgimento del rapporto, sull'altra parte (scuola) incombe l'onere di dimostrare che l'evento dannoso è stato determinato da causa non imputabile né alla scuola né all'insegnante (Cfr. per tutte Cass. Civ. SS.UU. n. 9346/2002; Cass. Civ. n. 24456/2005; Cass. Civ. n. 8067/2007; Cass. Civ. n. 9906/2010). Nelle ipotesi disciplinate dagli artt. 2047 e 2048 c.c., chi svolge attività di vigilanza ha l'onere della prova di non aver potuto impedire il fatto, e che, nonostante l'adempimento di tale dovere, il fatto dannoso per la sua repentinità ed imprevedibilità gli abbia impedito un tempestivo efficace intervento (Cass., sez III, 18.4.2001, n.5668). È richiesta ai docenti la dimostrazione di aver adottato in via preventiva le misure organizzative idonee ad evitare il danno (Cass. Civ., sez III, 3.2.1999, n. 916).

I docenti che necessitano di allontanarsi dall'aula durante le attività didattiche sono tenuti a lasciare la classe in sorveglianza all'insegnante eventualmente presente (compresenza-sostegno...) o al collaboratore scolastico, per il tempo strettamente necessario.

L'obbligo della vigilanza ha rilievo primario rispetto agli altri obblighi di servizio e, in ipotesi di concorrenza di più obblighi derivanti dal rapporto di servizio e di una situazione di incompatibilità per l'osservanza degli stessi, non consentendo circostanze oggettive di tempo e di luogo il loro contemporaneo adempimento, il docente deve scegliere di adempiere il dovere di vigilanza (Corte dei Conti sez. III, 19.2.1994, n. 1623).

Al Dirigente scolastico spettano sia gli obblighi organizzativi di amministrazione e di controllo sull'attività del personale scolastico, sia un'attività di custodia (ex art. 2043 e 2051 Codice Civile), per cui è di sua competenza porre in essere tutte le misure organizzative per garantire la vigilanza, la sicurezza nell'ambiente scolastico e la disciplina tra gli alunni. Il Dirigente scolastico ha il dovere di predisporre misure organizzative idonee all'espletamento degli obblighi di vigilanza da parte del personale della scuola (art. 25 D. Lgs 165/01).

Vigilanza dall'ingresso dell'edificio al raggiungimento dell'aula/spazi

Per "edificio scolastico" si intende la struttura centrale di ciascun plesso, gli edifici accessori e/o distaccati e le relative pertinenze (area cortilizia, giardino, scale d'accesso...).

Collaboratori scolastici

All'inizio delle attività si dispone che presso ciascun plesso scolastico sia presente almeno un collaboratore scolastico che presti la dovuta vigilanza durante l'ingresso degli alunni a scuola.

Nelle situazioni di carenza di personale, data la particolare conformazione strutturale dei plessi, il collaboratore scolastico si posizionerà in modo da poter controllare nel modo più efficace gli alunni.

Durante le operazioni di ingresso e di uscita i collaboratori scolastici sono tenuti a prestare la dovuta vigilanza sugli alunni.

Al fine di regolamentare l'ingresso e l'uscita degli alunni nei plessi scolastici e di predisporre adeguate

misure di vigilanza nelle aree accessorie e pertinenziali degli edifici, si dispone:

- la chiusura dei cancelli esterni e/o delle porte di accesso fino all'orario immediatamente antecedente e successivo all'inizio e al termine delle lezioni. La durata di questo intervallo temporale è definita in funzione dell'orario di inizio e termine delle lezioni di ciascun plesso, in considerazione dell'età degli alunni e della valutazione della sicurezza delle aree limitrofe alla scuola;

- **alla Scuola secondaria i cancelli non devono essere chiusi a chiave durante le attività didattiche o in presenza di personale all'interno dell'edificio perché costituiscono passaggio per i percorsi di esodo in caso di emergenza – cancello grande di fronte all'ingresso della palestra, cancello piccolo lato campo da basket;**

- **alla Scuola primaria il cancellino posto sul retro, di fianco a quello scorrevole, non deve essere chiuso a chiave durante le attività didattiche - durante le attività in giardino i docenti vigileranno con attenzione gli alunni affinché non lo aprano;**

- all'inizio e al termine delle attività didattiche, presso ciascuna porta di ingresso principale dei plessi, sarà presente un collaboratore scolastico con il compito di prestare la dovuta vigilanza sugli alunni. I collaboratori scolastici in servizio nel turno vigileranno il passaggio ordinato degli alunni nei rispettivi piani o ambiti di servizio fino al raggiungimento delle rispettive aule o durante l'uscita.

In casi eccezionali di carenza di personale i collaboratori scolastici garantiranno, in primis, la vigilanza alla/e porta/e di ingresso dell'edificio scolastico, mentre il personale in servizio ai piani presidierà in postazioni che possano consentire la vigilanza del maggior numero di spazi dell'edificio.

È compito del DSGA, in collaborazione con il Dirigente Scolastico ed i Referenti di plesso, definire le postazioni di vigilanza.

Gli alunni ritardatari, se piccoli, verranno accompagnati in classe (previa compilazione del modulo di entrata posticipata da parte del genitore/accompagnatore);

L'ingresso e la permanenza nei locali scolastici di personale non scolastico deve essere sempre autorizzata quando non motivata. I soggetti esterni (ad eccezione dei genitori, la cui presenza nell'edificio è giustificata in virtù del loro ruolo) devono compilare l'apposito modulo di ingresso.

Docenti

Per assicurare l'accoglienza e la vigilanza degli alunni, gli insegnanti sono tenuti ad essere presenti 5 minuti prima dell'inizio delle lezioni (Art. 29, c. 5, CCNL 2006/09).

SCUOLA dell'INFANZIA: all'ingresso i bambini sono affidati dai genitori al personale scolastico

SCUOLA PRIMARIA: i genitori non possono, di norma, accedere all'interno dell'edificio scolastico per accompagnare gli alunni in classe, se non opportunamente autorizzati

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO: alle ore 7.45, al suono della prima campanella, gli alunni entrano ordinatamente nell'edificio scolastico e, sotto la sorveglianza dei collaboratori scolastici, raggiungono le aule. La campanella delle 7.50 segnala l'inizio delle lezioni. Gli alunni che arrivano in ritardo dovranno essere accompagnati dal genitore/altro che provvederà a compilare il modulo d'ingresso posticipato. I docenti annoteranno sul RE l'entrata in ritardo dell'alunno.

Al termine delle lezioni gli insegnanti dell'ultima ora sono chiamati ad assistere gli studenti fino all'uscita, verificando sia che i minori escano in maniera ordinata per evitare di scivolare o cadere, in particolare nei giorni di pioggia, sia la presenza di genitori/ soggetti delegati (o che i ragazzi siano autorizzati ad uscire autonomamente).

Compiti dei collaboratori scolastici

L'Allegato A dei profili di area allegata al CCNL 18/01/2024 attribuisce ai collaboratori scolastici compiti di *“accoglienza e sorveglianza nei confronti degli alunni - nei periodi immediatamente antecedenti e successivi all'orario delle attività didattiche, nel cambio dell'ora o nell'uscita dalla classe per l'utilizzo dei servizi e durante la ricreazione - e del pubblico ... vigilanza sugli alunni, compresa l'ordinaria vigilanza e l'assistenza necessaria durante il pasto nelle mense scolastiche e, nelle scuole dell'infanzia e primaria, nell'uso dei servizi igienici e nella cura dell'igiene personale ... collaborazione con i docenti. Al fine di rendere effettivo il diritto all'inclusione scolastica, presta ausilio materiale non specialistico agli alunni con disabilità nell'accesso dalle aree esterne alle strutture scolastiche, all'interno e nell'uscita da esse, nonché nell'uso dei servizi igienici e nella cura dell'igiene personale”*.

I collaboratori scolastici hanno il compito di cooperare con i docenti:

- per assicurare, durante le attività didattiche (compresa la ricreazione), la vigilanza nei corridoi, negli spazi di pertinenza, dei bagni e degli alunni autorizzati dall'insegnante ad allontanarsi momentaneamente dall'aula;
- la momentanea vigilanza della classe durante i momenti di lezione, qualora l'insegnante dovesse assentarsi per motivi urgenti e per un tempo breve. Il docente che, per esigenze di servizio o per motivate ragioni, debba allontanarsi per un tempo breve dall'aula, affiderà il gruppo classe o al docente in compresenza o, in mancanza di questi, al collaboratore scolastico il quale è tenuto ad effettuare la vigilanza sulla classe per un tempo relativamente breve. Il collaboratore scolastico che ha ricevuto l'affidamento degli alunni, al pari del docente, è responsabile per i danni subiti dagli stessi a causa della omessa vigilanza.

Tutti i docenti sono tenuti a collaborare fattivamente con il personale ATA.

Delegati

Considerato che sul personale gravano, nei confronti degli alunni e delle loro famiglie, responsabilità di tipo penale, civile e amministrativo è opportuno

(per tutti gli ordini scolastici)

- controllare sempre a chi viene riaffidato l'alunno al termine del servizio scolastico (verificare l'identità del delegato, se non noto) o, nel caso di alunni di scuola secondaria, l'avvenuta sottoscrizione dell'autorizzazione all'uscita autonoma (vd. sotto);
- qualora il docente dovesse riscontrare dubbi sull'identità dei delegati è tenuto a controllare l'identità del soggetto (richiesta del documento di identità) e a verificare la coincidenza con i dati dichiarati dal genitore.;
- qualora il soggetto non fosse presente tra i delegati indicati nell'elenco dai genitori, il docente non potrà consegnare l'alunno all'estraneo, ma dovrà contattare il genitore e/o informare i referenti di plesso o la Dirigenza;
- qualora il genitore dovesse, per motivi eccezionali, autorizzare con richiesta scritta il ritiro del figlio da parte di soggetto non presente nella delega, il docente dovrà chiamare dal telefono della scuola il genitore, chiedere conferma della veridicità della richiesta e invitare a far pervenire alla scuola opportuna delega all'uscita. Il personale scolastico è tenuto a verificare l'identità di chi ritira il minore, fare copia fotostatica del documento di identità e dichiarazione scritta in cui il soggetto autorizzato ma non delegato conferma di aver ripreso il minore con indicazione della data e dell'ora. Tali documenti verranno conservati agli atti. In mancanza del documento di identità di un delegato occasionale non noto al personale scolastico, il minore non potrà essere consegnato.

Ritardo del genitore/persona delegata

In caso di ritardo da parte dei genitori/persone delegate nel riprendere gli alunni, (casi eccezionali), sarà premura del docente contattare la famiglia per constatare le motivazioni del ritardo e invitarla ad organizzarsi per riprendere il minore nel più breve tempo possibile. Per garantire la vigilanza dell'alunno il docente potrà attendere l'arrivo del genitore o affidare l'alunno/a al personale ATA per il tempo necessario al genitore a raggiungere la scuola.

È importante ricordare che si è responsabili degli alunni fino al momento in cui essi non vengono riaffidati al genitore/soggetto delegato.

L'obbligo di vigilanza della scuola sui minori cessa con il trasferimento dell'obbligo stesso ad altro soggetto legittimato ad assumerlo.

Entrate in ritardo/uscite anticipate, rientro pomeridiano dalle gite o viaggio d'istruzione

In caso di rientro pomeridiano da gite o da viaggi d'istruzione o di uscita anticipata dalla scuola prima del termine delle lezioni, è sempre necessaria la presenza di un genitore o persona adulta delegata allo scopo. Il genitore o la persona delegata dovrà obbligatoriamente firmare e indicare l'ora di uscita. Il personale addetto controllerà l'identità del genitore o del delegato verificando se la persona che preleva l'allievo corrisponde a quella i cui dati sono depositati in segreteria e/o in possesso dei docenti di classe.

In nessun caso l'allievo può essere prelevato da persona minorenni o sconosciuta. Le entrate posticipate/uscite anticipate vanno sempre annotate sul RE dal docente. Nessun allievo minorenne può lasciare l'istituto durante l'orario scolastico senza autorizzazione o altro. L'uscita anticipata viene richiesta per iscritto dal genitore o comunicata al docente.

Frequenze irregolari degli alunni

Nel caso di frequenza irregolare e di ritardo nelle giustificazioni, il coordinatore di classe (scuola secondaria) o il docente del team (scuola primaria) deve tempestivamente informare la famiglia del numero di assenze effettuato (se ritenuto rilevante) e/o invitare la medesima a giustificare le assenze. In casi particolari i docenti provvederanno a convocare la famiglia.

Le assenze superiori ai 15 giorni in un trimestre, non opportunamente giustificate/motivate da parte della famiglia (che deve essere sempre messa a conoscenza del numero di assenze e invitata a controllarle/ridurle, a meno che non ci siano motivazioni particolari), devono essere segnalate al Dirigente al fine di avviare opportune procedure per contrastare l'elusione scolastica (Decreto Legge 123/2023, cosiddetto Decreto Caivano, convertito in Legge 13 novembre 2023, n. 159).

Autorizzazione uscita autonoma (studenti scuola secondaria)

I docenti sono tenuti a prendere atto dell'autorizzazione o meno all'uscita autonoma da scuola.

Si ricorda che tale autorizzazione è valida solo nei seguenti casi:

- *per la regolare uscita al termine delle lezioni (13.50 per il tempo normale)*
- *al termine delle lezioni del percorso ad indirizzo musicale (secondo l'orario concordato con i docenti e comunicato alle famiglie)*
- *per recarsi a casa a consumare il pranzo e rientrare a scuola per partecipare ad attività previste dal PTOF d'Istituto e debitamente comunicate alle famiglie*
- *al termine delle attività didattiche extracurricolari alle quali l'alunno partecipa e che si svolgono negli orari comunicati per iscritto alle famiglie.*

Tale autorizzazione NON è valida:

- in caso di uscita anticipata del singolo alunno, anche se preventivamente comunicata dalla famiglia
- in caso di rientro da uscite/visite didattiche oltre l'orario ordinario di lezione (in questo caso i

genitori preleveranno il figlio personalmente o tramite persona appositamente delegata).

L'autorizzazione all'uscita autonoma deve essere presentata ogni anno da parte della famiglia.

(Nota Ministeriale n. 2379 del 12.12.2017 *“Si segnala che la citata legge 172/2017 è entrata in vigore il 6 dicembre 2017. Pertanto, a decorrere da tale data, le autorizzazioni eventualmente rilasciate dai genitori, dai tutori e dagli affidatari dei minori di 14 anni alle istituzioni scolastiche avranno efficacia per l'intero anno scolastico in corso, ferma restando la possibilità di revoca. Resta inteso che dette autorizzazioni dovranno essere rilasciate per ogni successivo anno scolastico”.*)

Assenze

Tutti i docenti devono tenere costantemente aggiornate le eventuali assenze/uscite anticipate sul registro elettronico. Per la scuola secondaria il monitoraggio delle assenze è fondamentale ai fini della validità dell'anno scolastico.

Particolare attenzione va rivolta anche alle presenze/assenze degli alunni frequentanti il percorso ad indirizzo musicale (lasciare sempre traccia di un'eventuale uscita anticipata per il docente dell'indirizzo musicale che prende in carico i minori al termine delle lezioni del mattino).

Puntualità dei docenti

Il personale docente della prima ora deve essere presente in classe puntualmente.

Il comma 5 dell'art. 29 del CCNL scuola 2006-2009, riconfermato dall' art.1, comma 10, del CCNL scuola 2016-2018, stabilisce che “Per assicurare l'accoglienza e la vigilanza degli alunni, gli insegnanti sono tenuti a trovarsi in classe 5 minuti prima dell'inizio delle lezioni e ad assistere all'uscita degli alunni medesimi”.

La puntualità di un insegnante nel rispettare il proprio orario di servizio e nel garantire la presenza in classe prima dell'arrivo degli studenti, per quanto riguarda la prima ora giornaliera delle lezioni, non è solo un aspetto deontologico o una questione di rispetto del contratto collettivo nazionale della scuola è, soprattutto, dovere di vigilanza nei confronti degli alunni.

Presentarsi in ritardo in classe espone il docente all'attribuzione della colpa in vigilando; il ripetersi di questa negligenza può configurare, oltre la fattispecie di colpa grave, anche comportamento contrario agli obblighi di servizio, esponendo il docente a provvedimento disciplinare.

I responsabili di plesso o altro personale docente e ATA, sono tenuti a riferire al Dirigente Scolastico di eventuali, reiterati ritardi e/o non giustificati da documentate cause, anche relativamente alle attività inerenti gli obblighi di servizio (programmazione settimanale, attività funzionali deliberate...).

In caso di ritardo (evento eccezionale)

Il docente impossibilitato a recarsi a scuola è tenuto ad avvisare immediatamente la segreteria ed i responsabili di plesso per permettere di organizzare tempestivamente la copertura e la vigilanza della classe o dell'alunno interessato, motivando debitamente il ritardo. Il ritardo deve essere sempre recuperato.

In caso di ritardo o di assenza dei docenti non tempestivamente annunciati, i collaboratori scolastici sono tenuti a vigilare sugli alunni dandone immediato avviso ai collaboratori del DS o ai responsabili di plesso.

Sostituzione docenti assenti e obbligo di vigilanza:

Alla classe o all'alunno con disabilità certificata (in caso di assenza dell'insegnante curricolare o di sostegno) deve essere sempre garantita la vigilanza (sia in caso di assenza del docente, sia in caso di sciopero).

La vigilanza sui minori in situazione di grave disabilità, particolarmente imprevedibili nelle loro azioni

ed impossibilitati ad autoregolarsi, deve essere sempre assicurata, nei limiti delle risorse disponibili e nei limiti della possibilità di sostituzione del docente assente, anche con una riorganizzazione temporanea del servizio scolastico.

L'obbligo della vigilanza ha rilievo primario rispetto agli altri obblighi di servizio. In ipotesi di concorrenza di più obblighi derivanti dal rapporto di servizio e di una situazione di incompatibilità per l'osservanza degli stessi, non consentendo circostanze oggettive di tempo e di luogo il loro contemporaneo adempimento, il docente deve sempre scegliere di adempiere il dovere di vigilanza (Corte dei Conti sez. III, 19.2.1994, n. 1623).

I responsabili di plesso e i Collaboratori del Dirigente hanno il compito di organizzare il servizio per garantire sempre la vigilanza degli alunni in caso di assenza dei docenti. Essi sono a tutti gli effetti legittimati dal Dirigente Scolastico ad impartire le direttive relative alla sostituzione e all'eventuale riorganizzazione del servizio. È valida la disposizione impartita verbalmente quando la prestazione rientra fra i compiti assegnati al dipendente (Trib. Siracusa, sentenza n. 237/2019).

Si richiama a tal proposito anche l'art. 2104 del c.c. relativo al "dovere di collaborazione" del dipendente pubblico: Diligenza del prestatore di lavoro. Il prestatore di lavoro deve usare la diligenza richiesta dalla natura della prestazione dovuta, dall'interesse dell'impresa e da quello superiore della produzione nazionale. Deve inoltre osservare le disposizioni per l'esecuzione e per la disciplina del lavoro impartite dall'imprenditore e dai collaboratori di questo dai quali gerarchicamente dipende. Tutti gli insegnanti sono tenuti ad osservare le disposizioni organizzative per la sostituzione di colleghi assenti comunicate dai docenti delegati dal Dirigente Scolastico, disposizioni che costituiscono a tutti gli effetti ordini di servizio.

PROTOCOLLO OPERATIVO

1. Durante gli intervalli i docenti vigilano sull'intera classe. L'intervallo fa a tutti gli effetti parte dell'attività didattica e non costituisce interruzione degli obblighi di servizio, pertanto i docenti sono tenuti a porre in atto le consuete misure organizzative e disciplinari idonee ad evitare pericoli. Considerato che il tempo intervallo/ricreazione rientra nell'orario di servizio, si considera "colpa grave" l'omessa vigilanza da parte dei docenti anche nel periodo dell'intervallo e/o della mensa. È, anzi, richiesta una maggiore attenzione in questi particolari momenti della giornata scolastica, vista la prevedibile esuberanza degli alunni che determina maggiori rischi di eventi dannosi. Si consiglia di limitare al massimo l'utilizzo del telefono cellulare da parte dei docenti durante l'orario di servizio.

Si dispone che la vigilanza nell'intervallo-ricreazione venga effettuata dai docenti già impegnati nelle classi nell'ora in cui ricade la ricreazione. Il cambio turno andrà effettuato al suono della campanella che sancisce la fine dell'ora. Nei cortili, giardini, spazi verdi presenti nelle scuole la vigilanza dovrà essere sempre esercitata dagli insegnanti.

Durante l'intervallo/ricreazione i docenti sono coadiuvati dal personale ausiliario, che stazionerà lungo i corridoi e in prossimità dei bagni per controllare l'ordinato accesso degli alunni agli stessi.

Per la scuola secondaria si rimanda anche al Regolamento del modello didattico DADA.

2. Durante il periodo dell'intervallo-ricreazione i docenti non potranno impegnare i collaboratori in attività diverse dalla vigilanza (fotocopie...).

3. Durante la ricreazione il docente può chiamare il collaboratore per vigilare temporaneamente la classe solo in casi di eccezionale necessità. In particolare alla scuola dell'infanzia, vista l'età dei bambini e il grado di vigilanza richiesto, tutti i docenti sono tenuti a collaborare attivamente e fattivamente con i collaboratori scolastici.

4. I collaboratori scolastici favoriranno il cambio di turno dei docenti per quanto possibile, in quanto sono tenuti a presidiare il proprio piano di servizio, i corridoi e l'atrio di competenza, i bagni.

5. Ai collaboratori non è consentito allontanarsi dalla postazione per portare agli alunni oggetti dimenticati a casa (merenda, sussidi didattici).

6. Durante tutte le attività svolte in giardino o in spazi diversi dall'aula, compresa la ricreazione, gli alunni

devono essere vigilati costantemente dai docenti. Nel caso di uscita negli spazi esterni di pertinenza della scuola, il docente si assicurerà che nessun alunno rimanga in aula. I docenti controlleranno che gli alunni non mettano in atto comportamenti potenzialmente pericolosi.

7. In particolare per la scuola dell'infanzia, considerata l'età degli alunni, nel caso di uscita in cortile ed uso dei giochi in esso presenti, si dovrà intensificare, trattandosi di spazio aperto, la normale attività di vigilanza.

8. I docenti dovranno accertarsi che nessun alunno permanga da solo in aula, che gli alunni non si “disperdano” nell'area esterna in modo da mantenere il contatto visivo con gli stessi e poter intervenire in caso di necessità, che la zona esterna sia praticabile se vi sono state precedenti piogge, che gli alunni non sostino in zone interdette o usino giochi interdetti ; sia presente un collaboratore scolastico in caso di necessità dell'alunno di usare i bagni all'interno dell'edificio. In nessun caso i docenti rientreranno nell'edificio lasciando gli alunni incustoditi all'esterno.

9. Durante le ore di lezione non è consigliato fare uscire più di un alunno per volta, fatta eccezione per i casi seriamente motivati, al fine di evitare affollamento in bagno. Il docente è tenuto a vigilare che l'uscita dall'aula non si protragga oltre il necessario.

9. L'insegnante è responsabile della vigilanza sugli alunni durante l'intero svolgimento delle lezioni e tale responsabilità permane durante le lezioni di eventuali docenti specializzati o esperti esterni e durante le visite guidate e i viaggi di istruzione (C.M. n. 26 del 13/3/1958 e successive - art. 61 legge 312/80).

10. Eventuali azioni “punitive” come l'allontanamento temporaneo dell'alunno dall'aula espongono il docente in quanto in quel tempo l'alunno è fuori dal controllo visivo del responsabile. Il personale collaboratore scolastico segnalerà immediatamente all'ufficio di presidenza ogni eventuale comportamento pregiudizievole per l'incolumità degli allievi stessi.

11. In caso di incidente in cui è vittima l'alunno, l'insegnante deve dimostrare di aver vigilato con idonea previsione di ogni situazione pericolosa prospettabile in relazione a precedenti noti, frequenti e/o simili. Sull'insegnante grava sempre la presunzione di responsabilità, (Cassazione civile – Sentenza n. 9542 del 22.04.2009).

12. I docenti dell'ultima ora di lezione si accerteranno che tutti gli alunni abbiano lasciato l'aula e che tale operazione di abbandono del locale si svolga con ordine.

13. Ogni docente è tenuto ad intervenire nei riguardi di tutti gli alunni, anche di quelli non propri, laddove si verificassero particolari situazioni che richiedessero l'intervento di un adulto.

14. Agli studenti non è consentito uscire dalla classe durante il cambio orario senza l'autorizzazione del docente.

15. I cambi di docente (dove previsti) nelle varie aule devono avvenire celermente.

16. I docenti sono tenuti a vigilare con attenzione sulle attività degli studenti nei laboratori, nelle palestre e durante qualsiasi altra attività affinché siano rispettate tutte le norme di sicurezza.

17. Durante il tragitto scuola-palestra, laboratori, aule speciali e viceversa, la vigilanza sugli alunni è affidata al docente.

18. Particolare attenzione va posta durante **l'attività motoria**, sia che venga effettuata in palestra, che in ogni altro spazio (aula, cortile, giardino..) ritenuto idoneo dal docente. L'insegnante è tenuto a mettere in atto tutte le misure organizzative (relativamente alle attività di tipo didattico), di verifica dell'idoneità degli spazi e degli attrezzi (evitare di utilizzare e segnalare attrezzi in cattive condizioni), e di vigilanza (oltre che durante l'attività motoria, anche per la corretta turnazione in bagno e i corretti comportamenti che i ragazzi dovranno tenere negli spogliatoi). La vigilanza nella palestra e negli spogliatoi è affidata sempre all'insegnante. Il docente adotterà tutte le misure idonee alla prevenzione di eventi dannosi, in relazione anche all'età e al non sufficientemente autocontrollo dei minori, disciplinando l'uso delle attrezzature cui gli alunni accederanno in modo ordinato e composto (a turno) e svolgerà attività strutturate in modo da avere il controllo di tutti gli alunni.

19. Il docente è tenuto a segnalare qualunque evento possa individuarsi come situazione a rischio. Comportamenti non corretti da parte degli alunni, tali da arrecare danno ai compagni, devono essere segnalati ai genitori: tra scuola e famiglia esiste un rapporto di corresponsabilità nell'educazione e nella

formazione degli alunni basato su rispetto, fiducia e collaborazione, al fine di sviluppare senso di responsabilità ed impegno negli alunni medesimi.

20. La vigilanza sugli alunni nei periodi di mensa e di dopo mensa è affidata ai docenti in servizio. L'orario dedicato alla mensa rientra a tutti gli effetti nelle attività educative e didattiche previste dalla normativa vigente. (D.Lgs. N. 59 del 19 febbraio 2004, art. 7 comma 4 Circolare n. 29 del 5 marzo 2004).

21. I docenti supplenti in servizio nelle classi e nelle sezioni dell'Istituto saranno informati dai colleghi del plesso in merito agli alunni che seguono una dieta differenziata o necessitino di particolari attenzioni (es. somministrazione farmaci...).

22. I docenti ed il personale tutto sono tenuti a segnalare immediatamente al dirigente o al preposto qualsiasi eventuale condizione di pericolo di cui vengano a conoscenza, adoperandosi direttamente, in caso di urgenza, nell'ambito delle proprie competenze e possibilità per eliminare o ridurre le situazioni di pericolo grave e incombente.

23. Durante l'intervallo i docenti sono coadiuvati dai collaboratori scolastici, preposti alla vigilanza dei corridoi, delle scale, dei servizi, delle uscite e degli spazi scolastici esterni, con particolare attenzione al divieto di uscita dal perimetro dell'edificio.

24. I collaboratori scolastici, nell'ambito delle mansioni attinenti al loro profilo professionale, svolgono servizio di sorveglianza nei locali della scuola collaborando con il personale docente nei diversi momenti della giornata scolastica e vigilano sugli alunni a loro affidati nei casi di momentanea assenza del docente, per particolari esigenze e necessità.

25. Per la vigilanza durante le uscite didattiche, gite e viaggi di istruzione, si rimanda al REGOLAMENTO USCITE DIDATTICHE, VISITE GUIDATE, VIAGGI DI ISTRUZIONE E VIAGGI CONNESSI AD ATTIVITÀ SPORTIVE (Delibera CdI n. 143 del 17.04.2023), pubblicato sul sito istituzionale.

COMPORTAMENTO IN CASO DI INFORTUNI

Considerata la gravità di un evento:

Casi gravissimi

- chiamare immediatamente gli addetti al primo soccorso e il numero 112 chiedendo l'invio di un'ambulanza;
- avvisare immediatamente la Presidenza o, in assenza del Dirigente scolastico, il Collaboratore del Dirigente;
- avvisare immediatamente i genitori, a casa o sul lavoro.
- compilare il modulo di segnalazione e consegnarlo in segreteria nel più breve tempo possibile per la denuncia

In casi di presunta minor gravità dell'incidente:

- provvedere ai primi soccorsi d'urgenza valutati necessari (disinfezione, fasciatura, applicazione di ghiaccio, ecc.). Per tali interventi dovrà essere messo a disposizione l'occorrente, compresi i guanti sterili.

Si consiglia di avvisare sempre i genitori dell'incidente, anche se ritenuto non grave e di compilare l'apposito modulo di segnalazione.

In caso di necessità di cure mediche specifiche, chiamare subito il 112

Se necessario, l'infortunato dovrà essere portato al pronto soccorso dell'ospedale più vicino accompagnato dal genitore o, in assenza di questi, da un Collaboratore Scolastico o da un docente non impegnato in una lezione. La classe rimarrà sotto la vigilanza del docente in servizio che si assicurerà che nessuno studente interferisca con le procedure di primo soccorso. L'eventuale referto del

pronto soccorso dovrà essere consegnato/inviato in Segreteria per la pratica assicurativa, quanto prima.

Per casi particolari o di incerta gestione si consiglia di informare il Collaboratore del Dirigente o il referente di plesso.

Si ricorda il non di utilizzare veicoli personali per il trasporto di infortunati, siano essi adulti o minori.

Gli infortuni vanno segnalati subito attraverso la corretta compilazione del modulo “Segnalazione infortunio”, (comunque entro e non oltre il giorno in cui si è verificato l’evento), descrivendo in maniera oggettiva i fatti, eventuali testimoni, indicando quali misure di primo soccorso sono state adottate. Il modulo di segnalazione dell’infortunio dovrà essere tempestivamente consegnato in Segreteria o, in ogni caso, tassativamente entro il giorno successivo all’incidente (se l’evento ha luogo di venerdì pomeriggio avvisare il referente di plesso e inviare la segnalazione dell’evento).

Poiché complicazioni successive l’incidente sono sempre possibili, si ricorda che la segnalazione di infortunio, oltre ad essere un obbligo d’ufficio, tutela anche da eventuali tardive contestazioni da parte dei genitori.

Questo vale per tutti gli infortuni che dovessero verificarsi durante tutte le attività, non solo quelle di educazione motoria.

Si rimanda alle indicazioni descritte nelle seguenti circolari interne:

- n. 125, Prot. 6764/U del 05/12/2022, Direttiva dirigenziale procedura infortunio di alunni o personale in servizio – Adempimenti Docenti, Ata e Famiglie – ISTRUZIONI A CARATTERE PERMANENTE” e n. 251, “Tempestiva segnalazione infortunio alunni”, Prot. 1571/U del 24/03/2023 (pubblicate sul sito nella sezione “Circolari permanenti”).

In qualsiasi altro caso di incidente, apparentemente meno grave

i docenti sono tenuti ad adottare tutte le procedure di primo soccorso/intervento necessarie e ad avvisare (anche con l’aiuto di un collaboratore scolastico o di un insegnante in contemporanea presenza) la famiglia dell’accaduto e rimettere ad essa eventuali decisioni (non sottovalutare mai gli eventi e non assumersi la responsabilità di decisioni non dovute).

Per gli alunni con farmaco salvavita il personale dovrà attenersi sia alle disposizioni del PIP che degli operatori del 112. Anche in questo caso è sempre opportuno avvisare la famiglia.

VIGILANZA DEGLI ALUNNI IN CASO DI SCIOPERO O DI ASSEMBLEA SINDACALE

In caso di sciopero o di assemblea sindacale il personale docente e i collaboratori scolastici non scioperanti o non impegnati in assemblea sindacale potranno essere chiamati a vigilare sulle classi eventualmente scoperte. Tale servizio di esclusiva vigilanza rientra tra le misure idonee a garantire i diritti essenziali dei minori e non costituisce attività antisindacale (Parere del Consiglio di Stato del 27/01/1982).

Tutto il personale scolastico è tenuto ad attenersi scrupolosamente alle disposizioni in oggetto, ricordando che la non osservanza delle stesse richiamerà una personale responsabilità.

LA DIRIGENTE SCOLASTICA
Dott.ssa Federica Bonacchi



federica
bonacchi
27.09.2024
18:52:22
GMT+02:00